



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. dr. Maria Gallo | Presidente |
| 2. dr. Maria Chiodi | Consigliere rel. |
| 3. dr. Carmen Lombardi | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.11.2019

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3181/2016 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente

TRA

CARNEVALE Maria, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso di primo grado dagli avv. S. Santochirico e A. Faggiano

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente p.t.– rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. E. Capasso

APPELLATO

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 9.09.2016 Carnevale Maria adiva questa Giustizia impugnando la sentenza n. 2331/2016 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, con condanna dell'INPS al pagamento integrale delle spese di lite.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e non meritevole di accoglimento.

Invero l'art. 92 comma 2 CPC, di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del giudice di prime cure, stabilisce che "se vi è soccombenza reciproca o concorrano altre gravi ed eccezionali



ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Irrilevante è la modifica normativa introdotta dall’art. 13 comma 2 del D.L. 132/2014 (conv. in legge 162/2014) siccome dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.

Ciò premesso è da evidenziare la legittimità della compensazione effettuata dal giudice di prime cure se sol si consideri che, a differenza, di quanto dedotto dall’appellante la liquidazione degli interessi legali nella fattispecie che ci occupa non è affatto pacifica.

Invero si registrano nella giurisprudenza di merito due orientamenti contrastanti: l’uno, fatto proprio dalla gravata sentenza che riconosce la maturazione degli interessi legali decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l’accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento della prestazione assistenziale; l’altro, che, viceversa, riconosce la debenza degli accessori solo dopo la presentazione, da parte dell’assistito, della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti socio – economici normativamente richiesti per l’erogazione della provvidenza economica.

Orientamento, quest’ultimo, che si fonda sul dovere di cooperazione del privato ed, in particolare, sulla disciplina dettata dall’art. 16 comma 6 della legge 412/1991 che, nella parte finale, espressamente prevede che ove la domanda amministrativa non sia completa di tutti gli atti e documenti necessari per l’avvio del procedimento, gli interessi legali decorrono dalla data del perfezionamento.

A ciò aggiungasi l’ulteriore rilievo della tempestività del pagamento effettuato dall’INPS in ordine alla sorta capitale, siccome posto in essere nel termine di 120 giorni dalla presentazione del modello AP 70 – contenente la indicazione dei dati socio economici necessari al riconoscimento della provvidenza e, soprattutto, delle modalità di pagamento con le relative coordinate bancarie e/o postali prescelte dal beneficiario della prestazione.

Non pare, invero, potersi dubitare della necessità della presentazione di tale modello per l’avvio del procedimento di concessione della provvidenza (diverso ed ulteriore a quello sanitario), da esaurirsi nel termine generalmente previsto per la definizione della procedura amministrativa (art. 7 legge 533/1973). Soluzione, questa ultima, implicitamente confermata dall’art. 445 bis comma 5 CPC che, nella ipotesi di riconoscimento giudiziale del requisito sanitario, prevede che il pagamento della provvidenza avvenga (subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente) entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa (positivo). Nel caso in esame il modello AP 70 risulta inviato in data 27.04.2015 e la liquidazione della provvidenza effettuata il 3.08.2015, nel rispetto del termine di legge, e, comunque, in epoca coeva



al deposito del ricorso giudiziario del 2.07.2015; di guisa che la coltivazione del giudizio risulta essere giustificata solo dal riconoscimento della modestissima somma degli interessi legali, la cui decorrenza, tra l'altro, è oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali.

I rilievi che precedono danno, all'evidenza conto, della sussistenza di ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite; essendo stato il procedimento giudiziario iniziato prima del decorso dello spatium deliberandi concesso all'INPS per la liquidazione della provvidenza e considerata, altresì, la controvertibilità della questione giuridica sulla decorrenza degli accessori.

L'appello va, pertanto, respinto.

Nulla per le spese del presente grado ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC (giusta dichiarazione reddituale resa in calce all'atto di appello).

PQM

la Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) nulla per le spese del presente grado.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.

Il Consigliere estensore

Dott. Maria Chiodi

Il Presidente
dott. Maria Gallo

